

Piano di eradicazione e sospensione della vaccinazione: implicazioni sulla movimentazione dei suini e misure di sorveglianza



Dr. Ivano Massirio

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE


Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

Area Veterinaria e Igiene Alimenti Regione Emilia-Romagna

Legislazione europea: dec CE 2008/185

Situazione italiana

- **Allegato I: Bolzano**
Regione Friuli-Venezia Giulia
- **Allegato II: Regione Veneto (divieto
vaccinazione da 1-11-19)**
Regione Emilia-Romagna
Regione Lombardia
Regione Piemonte
Regione Umbria
- **Dec 2021/385 :**
tutto il restante territorio nazionale



MOVIMENTAZIONI DI SUINI TRA LE REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA

NESSUNA CONDIZIONE SPECIFICA SE LA QUALIFICA DELL'ALLEVAMENTO E' MANTENUTA
SECONDO PIANO INTERREGIONALE

MOVIMENTAZIONI DI SUINI VERSO LE REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA

SUINI DA RIPRODUZIONE

I suini devono provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'Allegato I alla Decisione 2008/185/CE; attualmente l'unico territorio nazionale in Allegato I è la provincia di Bolzano,

oppure

1. L'azienda di origine deve essere indenne (e/o punto 3)
2. nessuna prova clinica, patologica o sierologica della Malattia di Aujeszky (MA) deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;
3. nei 30 giorni precedenti lo spostamento, i suini devono essere stati isolati in locali approvati dall'autorità competente in modo da impedire ogni possibilità di contagio della malattia;
4. i suini devono essere stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica volta a individuare la presenza dell'anticorpo gE; il campionamento per l'ultima prova deve essere realizzato nei 15 giorni precedenti la spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 2 % con confidenza del 95 % (tabella 1);
5. i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o esservi rimasti per almeno 30 giorni dopo l'introduzione da un'azienda di status equivalente, in cui sia stata effettuata un'indagine sierologica equivalente a quella di cui al punto 2.

MOVIMENTAZIONI DI SUINI VERSO LE REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA

SCROFETTE DA RIPRODUZIONE (INFERIORI 30 GG DI ETA')

quanto previsto al precedente punto 2:

l'azienda di origine, oltre ad essere indenne deve essere sottoposta ai controlli di cui al precedente punto 4;

non devono essere presenti aziende sieropositive/sede di focolaio, nell'arco di 5 km;

a destino gli animali devono essere posti in QUARANTENA e prima di essere inseriti nell'allevamento, deve essere effettuato un prelievo su tutti i suini della partita.

MOVIMENTAZIONE SUINI DA RIPRODUZIONE DA SITI 2

I suini devono essere stati introdotti nel sito 2 nel rispetto delle condizioni di cui al punto precedente ed inoltre prima della movimentazione devono essere testati con un campionamento in grado di individuare una sieroprevalenza del 2% con un'affidabilità del 95 %.

Il rispetto delle condizioni (slide precedente) deve essere certificato dal Servizio Veterinario territorialmente competente riportando la seguente dicitura *“sono rispettate le condizioni di cui alla Dec.2008/185, art. 3, comma 3 e i suini/azienda sono stati sottoposti a controllo sierologico con esito negativo in data*”

MOVIMENTAZIONI DI SUINI VERSO LE REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA

SUINI DA INGRASSO

I suini devono provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all'Allegato I alla Decisione 2008/185; attualmente l'unico territorio nazionale in Allegato I è la provincia di Bolzano

oppure

1. l'azienda di provenienza deve essere indenne (e/o punto 3)
2. nessuna prova clinica, patologica o sierologica della MA deve essere stata constatata nell'azienda di origine dei suini in questione nei 12 mesi precedenti;
3. un'indagine sierologica per l'individuazione della MA, che dimostri la sua assenza e il fatto che i suini vaccinati sono esenti da anticorpi gE, deve essere stata effettuata nell'azienda di origine tra 45 e 170 giorni prima della spedizione; il numero dei suini esaminati deve essere sufficiente per individuare una sieroprevalenza del 5 % con un'affidabilità del 95%;
4. i suini devono aver vissuto sin dalla nascita nell'azienda di origine o esservi rimasti per almeno 30 giorni dopo l'introduzione da un'azienda di status equivalente, in cui sia stata effettuata un'indagine sierologica equivalente a quella di cui al punto 2.

MOVIMENTAZIONI DI SUINI VERSO LE REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA

MOVIMENTAZIONE SUINI DA INGRASSO DA SITI 2

Se i suini provengono da scrofaie situate nella medesima Regione del sito 2, le movimentazioni avvengono a condizione che la scrofaia (azienda di origine) che garantisca le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3.

Nel caso in cui il sito 2 sia situato in una Regione diversa da quella dove ha sede la scrofaia, oltre al fatto che la scrofaia debba garantire le condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3, i suinetti dell'allevamento sito 2 devono essere testati con un campionamento in grado di individuare una sieroprevalenza del 2% con un'affidabilità del 95 %.

Il rispetto delle condizioni, di cui al punto B, deve essere certificato dal Servizio Veterinario territorialmente competente riportando la seguente dicitura *“sono rispettate le condizioni di cui alla Dec.2008/185, art. 4, comma 3 e i suini/azienda sono stati sottoposti a controllo sierologico con esito negativo in data*”

MOVIMENTAZIONI DI SUINI DALLE REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA VERSO LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

NON SONO POSSIBILI

MOVIMENTAZIONI DI SUINI DALLE REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA VERSO IL RESTANTE TERRITORIO NAZIONALE

1. La movimentazione dei suini verso il restante territorio nazionale - ovviamente con l'esclusione delle Province e Regioni citate prima - deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e della corretta ed aggiornata registrazione nella Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica, delle qualifiche sanitarie per la Malattia Vescicolare del Suino, la Peste Suina Classica, la Trichinella e la Malattia di Aujeszky.